



REPUBBLICA ITALIANA  
GIUDICE DI PACE DI RIMINI  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA  
IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

In persona del Giudice di Pace Avv. Federico Tocco

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

*emessa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.*

a far parte integrante del verbale di udienza del 27/07/2016

nella causa civile iscritta al R.G. N. 96/2016 promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

C O N T R O

Comune di Rimini

CONVENUTO-OPPOSTO

**IN PUNTO A:** Ricorso ex art. 205 C.d.S.

Il ricorrente oppone l'ordinanza prefettizia con cui è stato rigettato il ricorso della stessa contro il verbale di accertamento che ha originato il contenzioso deducendo come la notifica di esso a cittadina estera residente all'estero (la ricorrente nella fattispecie) sia avvenuta oltre il termine di 360 giorni di cui all'art. 201 n. 1 C.d.S. dall'accertamento dell'illecito. Il Comune di Rimini, delegato dalla Prefettura, contesta il rilievo deducendo come non possa computarsi nel termine di cui all'art. 201 n. 1 C.d.S. il tempo in cui l'atto è rimasto nella disponibilità di altre Amministrazioni decentrate (estere o italiane che siano) per l'ottenimento del nominativo del proprietario del mezzo con cui è stato commesso l'illecito. Supporta tale orientamento il Comune con le sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.02 e della Suprema Corte n.22400 del 22.10.09, richiamate espressamente nella

SENT. A VERB.

N. 478/16

del 27/7/16

R.G. N. 96/16

CRON. 5180/16

REP. ESSENTE

1

2